

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna assunte, a norma dell'art. 1 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012, n.122, le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto legge;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Vista la Direttiva 26-4-1999 n. 1999/31/CE in materia di discariche, con particolare riferimento agli artt. 2 e 3 per quanto riguarda i rifiuti inerti;

Richiamate:

- la circolare n. 2 del 16 Giugno 2012 "Prime indicazioni per la gestione delle macerie in attuazione dell'art. 17 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74";
- l'ordinanza n. 34 del 3 Settembre 2012 "Determinazione delle modalità di monitoraggio delle attività di rimozione delle macerie, autorizzazione alla gestione delle attività ed alla copertura della spesa";
- la relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, di gestione dei rifiuti urbani e sull'attività svolta - anno 2010 dell'Autorità per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani della Regione Emilia Romagna;

Dato atto che la spesa di 7.500.000 euro da sostenere per l'affidamento dell'attività di rimozione e di gestione delle macerie ai gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani oggetto della presente ordinanza è stata approvata e finanziata dall'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012;

Ritenuto necessario:

- dare attuazione alla richiamata ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 procedendo al monitoraggio del prezzo di gestione che era stato fissato in via temporanea nell'importo massimo di 50 euro per tonnellata di macerie raccolte;
- procedere a tal fine alla verifica delle informazioni comunicate dai gestori del servizio gestione integrata dei rifiuti e dei gestori degli impianti di prima destinazione del rifiuto secondo il modello di rendicontazione previsto dall'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012;
- individuare, sulla base del monitoraggio dei quantitativi rimossi e attualmente stoccati all'interno degli impianti di prima destinazione indicati nella circolare n. 2 del 16 Giugno 2012 e delle potenzialità degli impianti stessi, possibili flussi in uscita al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di gestione delle macerie;

Richiamato l'allegato 1 all'ordinanza 34 del 3 settembre 2012 che prevedeva che "i costi relativi alle attività sperimentali di recupero necessarie all'ottenimento di MPS a partire dai rifiuti di cui alla presente ordinanza devono essere evidenziati e rendicontati a parte utilizzando lo schema precedentemente descritto. Solo per il materiale trattato a questo fine può essere riconosciuto un costo superiore a quello massimo di 50 euro per tonnellata e comunque fino ad un ammontare complessivo non superiore a 25.000 euro";

Rilevato che gli esiti della sperimentazione prevista dall'ordinanza 34 del 3 Settembre 2012, volta a valutare il possibile ottenimento di MPS dai rifiuti derivanti dai crolli causati dal terremoto, ha evidenziato problemi anche di natura logistica, derivanti in particolare dalla mancanza di spazio negli impianti, che rendono tali tipologie di materia non direttamente utilizzabili in questa prima fase emergenziale quale materiale per rilevati e che tale sperimentazione è stata svolta senza oneri aggiuntivi;

Ritenuto opportuno:

- prevedere un'ulteriore specifica sperimentazione su un campione significativo di materiale volta a valutare la possibilità di ottenimento di MPS utilizzando materiale derivante unicamente da demolizioni selettive dei fabbricati;
- stimare un costo massimo per la sperimentazione pari a 25.000 euro utilizzando le risorse di pari importo già riservate a tal fine e non utilizzate nell'ambito della sperimentazione effettuata;
- sulla base degli esiti della sperimentazione succitata definire in un successivo atto le modalità tecnico-economiche di valutazione delle attività propedeutiche all'ottenimento di MPS quale materiale per rilevati;
- definire in un successivo atto le modalità di riconoscimento dei costi per la demolizione e per il ripristino, una volta terminate le attività di gestione delle macerie, delle aree di trattamento eventualmente realizzate per far fronte all'emergenza;

Valutata:

- la presenza nel territorio regionale di discariche esaurite o in esercizio;
- l'opportunità di utilizzare il materiale derivante dalle macerie attualmente stoccato all'interno degli impianti di prima destinazione quale materiale utile per la copertura finale dei siti, per la copertura giornaliera, per la realizzazione della viabilità interna delle discariche al fine di minimizzare la movimentazione del materiale, di ottimizzare i costi e di conseguire un vantaggio ambientale evitando di utilizzare a tal fine materiale naturale di maggior pregio ambientale, comunque nel rispetto delle prescrizioni di legge e del principio di prossimità;
- la necessità, ai fini delle esigenze indicate al punto precedente, che le province provvedano ad adeguare le autorizzazioni per la copertura di discarica attualmente vigenti e a concordare con i gestori degli impianti le specifiche tecniche del materiale da utilizzare, le modalità di campionamento e le attività gestionali connesse in modo da garantire che i materiali utilizzati a tal scopo non subiscano significative trasformazioni fisiche, chimiche e biologiche;

Ritenuto pertanto opportuno:

- definire il costo di gestione delle macerie per il materiale destinato in modo definitivo a recupero per copertura delle discariche, per la copertura giornaliera e per la realizzazione della viabilità interna delle discariche, a smaltimento in via

residuale e a recupero attraverso vendita del materiale derivante dalle operazioni di selezione delle macerie ad impianti di recupero;

- stabilire il costo di gestione per un quantitativo di rifiuto pari a 260.000 tonnellate stabilito sulla base degli attuali quantitativi di macerie rimosse, sui flussi attesi e sul fabbisogno presunto per le attività di copertura dei siti in attesa degli esiti della sperimentazione summenzionata;
- comunicare ai gestori degli impianti, sulla base del monitoraggio dei flussi, con un preavviso di 7 giorni lavorativi, il raggiungimento di tale somma di rifiuti raccolti, momento dal quale deve essere ripreso lo stoccaggio temporaneo delle macerie;

Attestata:

- la coerenza dei costi comunicati dai gestori del servizio gestione integrata dei rifiuti e dai gestori degli impianti di prima destinazione indicati in tabella D ed E dell'allegato 1 all'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 con gli esiti di gara per le attività di trasporto, di smassamento e di trattamento delle macerie;
- la coerenza tra i tonnellaggi di rifiuti dichiarati dai gestori del servizio ed indicati in scheda D e quelli dichiarati dagli impianti di prima destinazione del rifiuto nella scheda E dell'allegato 1 all'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012;
- la coerenza tra i costi dichiarati per le attività svolte dal personale e i relativi contratti/procedure di affidamento;
- la coerenza tra i costi e i ricavi dichiarati nelle succitate tabelle e i documenti di fatturazione ricevuti dai gestori e trasmessi alla Regione Emilia-Romagna secondo quanto previsto dalla succitata ordinanza;

Ritenuto necessario:

- individuare in attuazione alla richiamata ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 e sulla base del monitoraggio effettuato, il prezzo di gestione delle macerie;
- individuare separatamente il costo di gestione delle macerie per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione e per quelle di trattamento e destinazione finale del rifiuto in quanto tali attività sono strutturalmente distinte e gestite da soggetti diversi;
- articolare il costo relativo alla prima fase di attività succitata per singola area di gestione in coerenza con gli esiti delle gare espletate per l'affidamento del servizio di caricamento e trasporto delle macerie al fine di tenere conto delle specificità territoriali;
- considerare nel computo del costo medio relativo alla fase di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione, i costi dichiarati dai gestori del servizio gestione integrata dei rifiuti in allegato D all'ordinanza n. 34 del 3 settembre 2012 e ritenuti congrui ed opportunamente giustificati, relativi alle attività di trasporto, alle operazioni di smassamento, alle attività svolte dal personale interno del gestore impiegato in servizi non regolati e al personale esterno, alle altre attività/acquisti;
- non considerare nel computo del costo medio relativo alla fase di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione, i costi relativi al personale interno impiegato in servizi regolati poiché tali oneri sono coperti dalla tariffa del servizio di gestione dei rifiuti;
- stabilire, per le operazioni relative agli impianti di trattamento e destinazione finale del rifiuto, un costo medio omnicomprensivo che tenga conto della composizione media delle macerie e delle attività connesse alla destinazione finale del rifiuto;

Valutato che:

- i costi relativi alla movimentazione interna del rifiuto siano compensati dal risparmio derivante dal mancato acquisto del materiale necessario per effettuare la copertura delle discariche;
- a seguito delle operazioni necessarie alla preparazione del materiale parte del rifiuto può essere destinato utilmente per le attività di copertura delle discariche e che parte del rifiuto non può essere utilizzato a tal fine e debba essere destinato a smaltimento e che il sovrappiù stimato sulla base della composizione del rifiuto finora trattato è pari al 15% del peso delle macerie;
- il costo per lo smaltimento in discarica per i rifiuti urbani individuato nella relazione annuale sullo stato dei servizi idrici, di gestione dei rifiuti urbani e sull'attività svolta - anno 2010 dall'Autorità per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani della Regione Emilia Romagna è il costo da utilizzare quale valore di riferimento per la destinazione del rifiuto a smaltimento finale;

Dato atto che:

- il materiale destinato a copertura delle discariche esaurite e a smaltimento residuo può essere situato all'interno del sito ovvero può essere necessario effettuare un trasporto verso la discarica esaurita a cui è destinato dal sito di prima destinazione del rifiuto;
- parte del materiale derivante dalle operazioni di selezione delle macerie può essere destinato ad impianti di recupero generando per i gestori degli impianti, in alcuni casi un ricavo (quale ad esempio i metalli) e in altri casi un costo (quale ad esempio il legno);

Evidenziato che i utilizzati per la quantificazione del costo omnicomprensivo relativo alla fase di trattamento e destinazione finale del rifiuto non costituiscono un vincolo relativamente agli effettivi flussi di destinazione finale del rifiuto;

Ritenuto pertanto opportuno:

- quantificare il costo relativo ad eventuali trasporti intermedi verso copertura finale e verso smaltimento residuo prendendo a riferimento, in base al monitoraggio effettuato, il costo unitario €/t più basso individuato dagli esiti di gara per il servizio di trasporto delle macerie tra cantiere e impianto di prima destinazione relativamente ai valori dei trasporti superiori ai 30 km e alle 10 tonnellate trasportate, indicato in allegato 1 alla presente ordinanza;
- quantificare i costi relativi alle operazioni necessarie alla preparazione del materiale da utilizzare per copertura delle discariche esaurite, quali la selezione e la cernita, prendendo a riferimento, in base al monitoraggio effettuato, gli importi dichiarati e i relativi flussi di rifiuto;
- valutare l'incidenza dei ricavi/costi connessi alla vendita del materiale derivante dalle attività di selezione delle macerie e avviato ad impianti di recupero prendendo a riferimento, in base al monitoraggio effettuato, gli importi dichiarati e i flussi complessivi di rifiuto in ingresso agli impianti che hanno generato tali materiali;

Valutato altresì opportuno:

- quantificare i costi medi di gestione delle macerie distinti per le attività di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione e per quelle di trattamento e destinazione del rifiuto sulla base degli esiti del monitoraggio secondo quanto riportato in allegato 1) alla presente ordinanza;

- approvare la nuova modulistica per la comunicazione delle informazioni finalizzate al monitoraggio e alla completa tracciabilità dei flussi che sostituisce il modello di rendicontazione definito in allegato 2) all'ordinanza 34 del 3 Settembre 2012;
- prevedere l'implementazione delle informazioni richieste per mezzo di un portale web dedicato al fine di rendere più celere e agevole l'invio e il trattamento dei dati;
- definire le modalità e le tempistiche di liquidazione delle spese sostenute che sostituisce il modello di rendicontazione definito in allegato 3) all'ordinanza 34 del 3 Settembre 2012;

Ritenuto inoltre, per le macerie ed eventuali materiali inerti presenti nelle aree interessate dagli interventi finalizzati al ripristino delle funzioni primarie dei servizi essenziali la cui rimozione deve avvenire secondo le modalità di cui all'art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012, di considerare l'eventualità che i soggetti tenuti alla rimozione del materiale non provvedano agli adempimenti previsti dalla medesima norma, indicando le soluzioni procedurali più idonee ai fini di garantire la tutela di interessi fondamentali, come di seguito specificato;

Ritenuto, per le esigenze di cui sopra, limitatamente ai materiali relativi alle situazioni ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012 e derivanti da crolli già verificati alla data di adozione del presente atto e da demolizioni selettive disposte dai Comuni, di stabilire in particolare che:

- il Sindaco del Comune interessato, valutata la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, diffida con propria ordinanza il soggetto tenuto alla rimozione, e in caso di sua inosservanza si sostituisce allo stesso soggetto provvedendo direttamente agli interventi necessari per l'asportazione e il trasporto del materiale, considerata la priorità di garantirne la eliminazione, con oneri a carico del medesimo soggetto;
- a tali fini il Comune redige il piano di lavoro di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, eventualmente avvalendosi delle informazioni e dei dati in possesso dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e dei concessionari del servizio di gestione integrata dei rifiuti che operano nel territorio interessato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- il Comune quindi provvede, ai sensi di legge, all'affidamento del servizio per l'esecuzione delle attività di asportazione e trasporto del materiale a ditte in possesso dei requisiti prescritti;
- agli oneri necessari per le attività di asportazione e trasporto del materiale, nel caso in cui i Comuni si siano sostituiti al soggetto tenuto alla rimozione e attestino di non disporre delle risorse necessarie da anticipare, si provvede con anticipo di tali somme nell'ambito delle risorse del fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2012, assegnate al Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dalla citata normativa, per un importo presunto pari a complessivi € 5.000.000,00. Fatto salvo il diritto di ripetizione delle spese nei confronti del soggetto tenuto alla rimozione ed al riversamento delle somme recuperate sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale a favore del Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del D.L. n.74/2012 ;
- ai fini dell'anticipo delle risorse di cui sopra, i Comuni, contestualmente al piano di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, predispongono il quadro programmatico delle spese necessarie per la rimozione del materiale e lo trasmettono al Commissario per il relativo assenso; ai fini di conseguire risultati di semplificazione ed economicità procedimentale, i pagamenti nei confronti delle ditte che effettuano la rimozione sono disposti con provvedimenti del Commissario sulla base dei relativi documenti giustificativi trasmessi dai Comuni, con dichiarazione di impegno dei

Comuni a riversare, , in favore del Commissario, le somme recuperate dai soggetti tenuti alla rimozione;

Evidenziato che il presente provvedimento ha effetto nei territori dei Comuni emiliano-romagnoli interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna a partire dal 20 maggio 2012 individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012;

DISPONE

1. l'individuazione, quali possibili destinazioni finali delle prime 260.000 tonnellate di macerie derivanti dal terremoto, del recupero a copertura finale e giornaliera delle discariche, per la realizzazione della viabilità interna delle discariche, dello smaltimento in via residuale e del recupero attraverso vendita del materiale derivante dalle operazioni di selezione ad impianti di recupero;
2. che all'interno delle piazzole di trattamento delle macerie siano effettuate, così come previsto dal Decreto Legge n. 74 del 2012 artt. 10 e 11, le operazioni di selezione e cernita dei materiali in ingresso e successivo deposito. In particolare dovranno essere rimossi in fase di accumulo i materiali mono-dimensionali, separandoli per merceologie e destinandoli a specifici accumuli. Tale cernita dovrà essere assicurata anche in fase di stesa del materiale durante il suo riutilizzo nelle discariche, evitando in questo modo che materiali dimensionalmente non conformi entrino a far parte dello strato di copertura o di viabilità interna. Si dovrà operare in modo che almeno l'85% del materiale conferito sia avviato a operazioni di recupero;
3. di invitare le Province interessate all'adeguamento delle autorizzazioni per la copertura di discarica attualmente vigenti al fine di facilitare il recupero a copertura finale e giornaliera delle discariche, e la realizzazione della viabilità interna delle discariche con l'utilizzo del materiale derivante dalle macerie;
4. l'applicazione dei costi medi individuati nell'allegato 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
5. la sospensione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell' allegato 1 all'ordinanza 34 del 3 settembre 2012;
6. l'applicazione delle disposizioni contenute nell'allegato 2) alla presente ordinanza corredato della prescritta modulistica, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
7. l'adozione delle procedure di liquidazione indicate nell'allegato 3) alla presente ordinanza corredato della prescritta modulistica, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
8. il finanziamento di una sperimentazione utilizzando materiali derivanti da demolizioni selettive al fine dell'ottenimento di MPS dalle macerie con un importo pari a 25.000 euro, importo ricompreso nella somma di € 7.500.000 autorizzata e finanziata con propria richiamata ordinanza n. 34/2012;
9. l'anticipo ai Comuni, nei casi in cui questi si siano sostituiti al soggetto tenuto alla rimozione, delle somme necessarie per l'attività di rimozione e trattamento delle macerie contenenti amianto pari a 2.500.000 euro, con impegno degli stessi a riversare le somme recuperate sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale a favore del Commissario delegato Presidente della Regione Emilia;
10. il rinvio ad una successiva ordinanza della definizione delle modalità tecnico-economiche di valutazione delle attività propedeutiche all'ottenimento di MPS quale materiale per rilevati e parimenti delle modalità di riconoscimento dei costi per la demolizione delle piazzole eventualmente realizzate per far fronte all'emergenza;

11. per le situazioni ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 17, comma 2 del D.L. n. 74/2012, relative ai materiali derivanti da crolli già verificati alla data di adozione del presente atto, alle demolizioni selettive disposte dai Comuni e ai materiali inerti presenti nelle aree interessate dagli interventi finalizzati al ripristino delle funzioni primarie dei servizi essenziali, l'adozione delle seguenti misure:
- il Sindaco del Comune interessato, valutata la sussistenza di un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente, diffida con propria ordinanza il soggetto tenuto alla rimozione, e in caso di sua inosservanza si sostituisce allo stesso soggetto provvedendo direttamente agli interventi necessari per l'asportazione e il trasporto del materiale, considerata la priorità di garantirne la eliminazione;
 - a tali fini il Comune redige il piano di lavoro di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, eventualmente avvalendosi delle informazioni e dei dati in possesso dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna e dei concessionari del servizio di gestione integrata dei rifiuti che operano nel territorio interessato, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - il Comune quindi provvede, ai sensi di legge, all'affidamento del servizio per l'esecuzione delle attività di asportazione e trasporto del materiale a ditte in possesso dei requisiti prescritti;
 - agli oneri necessari per le attività di asportazione e trasporto del materiale si provvede con anticipo ai Comuni delle somme necessarie nell'ambito delle risorse del fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2012, assegnate al Commissario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dalla citata normativa, per un importo presunto pari a complessivi € 5.000.000,00, fatto salvo il diritto di ripetizione delle spese nei confronti del soggetto tenuto alla rimozione;
 - ai fini dell'anticipo di tali somme, i Comuni, contestualmente al piano di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 81/2008, predispongono il quadro programmatico delle spese necessarie per la rimozione del materiale e lo trasmettono al Commissario per il relativo assenso; ai fini di conseguire risultati di semplificazione ed economicità procedimentale, i pagamenti nei confronti delle ditte che effettuano la rimozione sono disposti con provvedimenti del Commissario sulla base dei relativi documenti giustificativi trasmessi dai Comuni, e i Comuni provvedono al recupero delle spese sostenute a carico del soggetto tenuto alla rimozione e a riversare le stesse, in favore del Commissario;
12. la pubblicazione per estratto della presente ordinanza e dei suoi allegati sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 21 novembre 2012

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

ALLEGATO 1: DEFINIZIONE DEL COSTO MEDIO DI GESTIONE DELLE MACERIE

1. Costo medio per la fase di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione:

Il costi medi espressi in €/t (IVA al 10%) riportati di seguito e articolati per singola gestione sono stati calcolati sulla base delle informazioni di costo derivanti dal monitoraggio puntuale effettuato in base all'allegato 1, tabella D dell'ordinanza 34/2012 sui dati relativi ai costi e ai flussi di rifiuto forniti dai gestori del servizio gestione rifiuti.

Aimag s.p.a.:	9,63 IVA esclusa pari a	10,59 €/t IVA inclusa;
CMV Servizi S.r.l.:	10,01 IVA esclusa pari a	11,01 €/t IVA inclusa;
Geovest s.r.l.:	17,64 IVA esclusa pari a	19,41 €/t IVA inclusa;
Hera s.p.a.:	12,34 IVA esclusa pari a	13,58 €/t IVA inclusa;
Iren Emilia s.p.a.:	6,5 IVA esclusa pari a	7,15 €/t IVA inclusa;
Sa.ba.r s.p.a.:	9,53 IVA esclusa pari a	10,48 €/t IVA inclusa.

2. Costo medio per la fase relativa alle operazioni degli impianti di trattamento e destinazione del rifiuto:

Il costo medio espressi in €/t (IVA al 10% inclusa) riportato di seguito è definito sulla base della composizione media delle macerie, dei costi attribuiti alle destinazioni possibili del rifiuto ed in particolare per quanto attiene all'incidenza del rifiuto avviato a recupero in base alla tabella E dell'ordinanza 34/2012 su i dati relativi ai costi e ai flussi di rifiuto forniti dai gestori degli impianti.

Le componenti individuate per la definizione del costo medio sono:

$$[Cc * \%c + (Cs + Es) * \%s] + Cp + Cv$$

dove:

Cc: Costo medio trattamento per destinazione a copertura della discarica

%c: % rifiuto da avviare a copertura

Cs: Costo medio smaltimento

Es: ecotassa applicata per il conferimento in discarica dei rifiuti urbani;

%s % sovrillo

Cp: costi relativi alle operazioni necessarie alla preparazione del materiale da utilizzare per la copertura delle discariche esaurite (selezione e cernita);

Cv: costi/ricavi connessi alla vendita di materiale selezionato

Viene quantificato un costo medio IVA esclusa €/t pari a:

$$[0 * 85\% + (77 + 10,33) * 15\%] + 4,63 - 0,4021 = 17,33 \text{ €/t}$$

pari a 18,94 €/t IVA inclusa

In caso di trasporto dall'impianto di prima destinazione del rifiuto verso l'impianto finale di smaltimento o verso l'impianto che necessita di copertura finale verrà riconosciuto l'importo di 9,5 €/t IVA esclusa pari a 10,45 €/t IVA inclusa.

I dati relativi ai quantitativi dei rifiuti trasportati devono essere resi dai gestori degli impianti di prima destinazione del rifiuto settimanalmente sia in formato Excel, sia in versione .pdf firmata dal dirigente dell'impianto all'indirizzo e-mail osssiisu@regione.emilia-romagna.it. Per tale fine è stato predisposto uno strumento web di monitoraggio disponibile all'indirizzo <http://www.ermesservizi.it/macerie.htm>.

Oltre all'autodichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere fornita copia del registro di carico e scarico macerie dell'impianto stesso che attesti i flussi in ingresso all'impianto.

2. Modello di rendicontazione della fase relativa alle operazioni degli impianti di trattamento e destinazione del rifiuto:

TABELLA C - RENDICONTAZIONE QUANTITATIVA RELATIVA AGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO E DESTINAZIONE FINALE DEL RIFIUTO			
IMPIANTO PRIMA DESTINAZIONE			
ragione Sociale			
Indirizzo			
Partita IVA			
FLUSSI IN INGRESSO (Soli cantieri chiusi)			
Cantiere - Comune	Cantiere - N° provvedimento	CER	Quantitativo
GIACENZA - DEPOSITO TEMPORANEO			
Codice CER	Quantitativo		
TRASPORTI VERSO DESTINAZIONE FINALE DEL RIFIUTO			
Codice CER	Impianto	Quantitativo	
DESTINAZIONE FINALE DEL RIFIUTO			
Destinazione smaltimento			
Codice CER	Impianto	t	
Destinazione materiali a recupero			
Codice CER	Recuperatore	t	
Copertura finale discarica			
Codice CER	Area di stoccaggio	t	
SETTIMANA DAL.....AL.....:			
Data:	Firma		

I dati relativi ai quantitativi dei rifiuti trattati ed avviati a destinazione finale dovranno essere inviati settimanalmente sia in formato Excel, sia in versione .pdf firmata e vidimata all'indirizzo e-mail osssiiesu@regione.emilia-romagna.it.

Oltre all'autodichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere fornita copia del registro di carico e scarico macerie dell'impianto stesso che attesti l'avvenuta destinazione finale del rifiuto.

3. Altri documenti obbligatori:

Dovranno inoltre essere inviati all'indirizzo e-mail osssiiesu@regione.emilia-romagna.it tutti gli atti di gara espletati per la gestione delle macerie e, in assenza di gare, tutti i contratti attivati.

ALLEGATO 3) MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

Le fatture relative alla liquidazione delle attività connesse alla gestione delle macerie dovranno essere intestate a:

“Commissario Delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. n.74/2012”

Codice Fiscale: 80062590379

Viale Aldo Moro 52

40127 Bologna

e trasmesse a:

Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa

Viale della Fiera 8,

40127 Bologna

Il Codice Unico di Progetto (CUP) verrà inviato con comunicazione apposita non appena acquisito dalla Regione Emilia-Romagna.

Tutte le fatture dovranno riportare il CUP e il Codice Identificativo Gare (CIG).

1. Modalità di liquidazione delle attività connesse alla fase di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione:

Le fatturazioni devono essere emesse con cadenza mensile e la liquidazione verrà effettuata sulla base dei quantitativi trasportati agli impianti di prima destinazione relativi ai soli cantieri “chiusi” entro il mese di competenza moltiplicati per il costo medio per gestore indicato in allegato 2. L'aliquota IVA a cui assoggettare l'importo è del 10%.

2. Modalità di liquidazione delle attività connesse alle operazioni degli impianti di trattamento e destinazione del rifiuto:

Le fatturazioni devono essere emesse con cadenza mensile e la liquidazione verrà effettuata sulla base dei quantitativi destinati in modo definitivo (smaltimento, copertura di discarica, vendita ad impianti di recupero delle frazioni selezionate) moltiplicati per il costo medio indicato in allegato 2. Nel caso in cui sia stato effettuato un trasporto dall'impianto di prima destinazione verso la destinazione finale del rifiuto sarà liquidato l'importo indicato in allegato 2 per i quantitativi trasportati. L'aliquota IVA a cui assoggettare l'importo è del 10%.

La liquidazione degli importi relativi alle macerie gestite nel periodo antecedente alla presente ordinanza avverrà sulla base di due distinte fatturazioni, una relativa alle attività connesse alla fase di raccolta, trasporto e avvio al primo impianto di destinazione e l'altra alle attività connesse alle operazioni degli impianti di trattamento e destinazione del rifiuto, utilizzando i medesimi criteri suesposti. Tali fatture dovranno fare riferimento ai quantitativi gestiti entro il 31 ottobre 2012.